• IL CASO CONCRETO DI REGGIO EMILIA

Anche l'agricoltura deve gestire i propri rifiuti

Gli accordi di programma siglati a livello provinciale hanno dimostrato di essere una giusta risposta alle esigenze del settore agricolo al fine di effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dell'ambiente

di **Anselmo Montermini**

Si perde nella notte dei tempi il legame tra il mondo vegetale e minerale, che sotto l'azione degli agenti atmosferici consente la formazione di una ricca microflora del terreno alla base della fertilità naturale. Il terreno quindi non è solo un ricco serbatoio di nutrienti, ma anche un eccezionale laboratorio di processi di trasformazione.

Abbiamo sempre saputo che «ciò che la terra dà, alla terra ritorna», infatti la prima legge della chimica, quella che va sotto il nome di Lavoisier, afferma che «nulla si crea e nulla si distrugge» e non ha fatto che confermare quanto «l'uomo agricoltore» sapeva da sempre. Saggezza che si è tramandata nei secoli e ancora oggi è viva in campagna.

Equilibri che «l'uomo tecnologico», e se vogliamo «l'uomo moderno», ha stravolto, alterando molti processi naturali, come appunto quello prima richiamato, che ciò che arriva dalla terra alla terra deve ritornare! Ma l'Agricoltura, quella con la A maiuscola, ha nel proprio DNA il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo delle materie o di sostanze di risulta di attività produttive che oggi vengono definite rifiuti ([1]). L'agricoltore non ha mai «buttato» via nulla. Credo che tutti conoscano il caso emblematico del maiale del quale appunto «non si butta via nulla»!

Le prime regolamentazioni

Fatta questa necessaria premessa a uso di coloro che, ormai troppo lontani dalla civiltà contadina, non ricordano più o forse non conoscevano, proviamo a ripercorrere un po' la storia che lega l'agricoltura e i rifiuti, necessaria per capire le storture delle passate leggi e la corsa ai ripari con gli ultimi provvedimenti di fine anno, in attesa di un decreto («…fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-*bis*, del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152,…») che speriamo sia chiaro, applicabile e poco oneroso per le imprese agricole. Una delle prime norme sui rifiuti fu sicuramente il dpr 915/82 che attuava la direttiva Cee n. 75/442 relativa ai rifiuti e la n. 76/403 sullo smaltimento di alcuni rifiuti tossici e nocivi. Detto decreto trovò non poche difficoltà nella sua attuazione e fu solo dopo 15 anni che si mise ordine all'ipertrofico proliferare di norme col dlgs 22/1997, conosciuto come decreto Ronchi, che riprendeva ulteriori direttive europee. In quel decreto veniva ribadito il principio che già l'art. 13 del dpr 915/82 sanciva «I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori degli stessi…», ma soprattutto all'art. 2 si sosteneva l'importanza della gestione dei rifiuti che doveva essere svolta affinché se ne potesse permettere il recupero o lo smaltimento senza pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizievole per l'ambiente.

Pertanto già allora si parlava (art. 4, comma 1) di reimpiego, riciclaggio e recupero dei rifiuti e loro utilizzazione «come combustibile o come altro mezzo per produrre energia».

Nel medesimo articolo al comma 4 si dava alle autorità competenti la possibilità di promuovere accordi e contratti di programma per favorire appunto il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materie prime ottenute con raccolta differenziata, con la possibilità di stabilire procedure semplificate.

Da qui presero avvio alla fine del 1998 i primi accordi di programma in diverse province italiane ([2]).

Molto diversi si presentavano i numerosi accordi o protocolli operanti sul territorio nazionale e ciò non deve scandalizzare nessuno, in quando è giusto che gli stessi siano l'espressione delle caratteristiche dei vari territori e agricolture e delle altre numerose «diversità». Comunque, chi più chi meno stava ottenendo buoni risultati con l'obiettivo di sensibilizzare il settore agricolo al problema del conferimento dei rifiuti.

Nel 2006 viene emanato il nuovo decreto sui rifiuti, il dlgs 152/06, che al-

Teli e teloni di pacciamatura e per serre fanno parte dei rifiuti speciali non pericolosi Al momento dello smaltimento devono essere puliti da terriccio, regge o legacci e piegati, separando quelli in PVC da quelli in PE. *Foto S. Muraro*

© 2009 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A.

l'art. 181, comma 4, ribadisce la possibilità da parte delle Pubbliche amministrazioni di stipulare o promuovere accordi e contratti di programma per la raccolta dei rifiuti.

Pertanto da questo punto di vista nulla cambia, senonché si va a precisare che devono essere rispettate le direttive dell'Unione Europea, che delinea in alcuni capisaldi la sua azione, ovvero che: la raccolta deve essere differenziata, il produttore deve pagare lo smaltimento e il rifiuto deve essere tracciato (formulario). Inoltre in questo decreto, per la prima volta, vi è l'obbligo da parte del produttore, che conferisce in proprio i rifiuti, di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali (Anga).

Infine l'altra novità, rispetto al dlgs 22/97, riguarda il fatto che gli accordi debbano essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto i nuovi accordi stipulati ai sensi del dlgs 152/2006, dopo la delibera di approvazione dell'amministrazione promotrice, devono essere pubblicati sulla *G.U.*.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto in maniera corretta e responsabile e ciò è indispensabile per il rispetto dell'ambiente

L'unico accordo di programma operativo, ai sensi del precedente decreto, è quello stipulato e promosso dalla Provincia di Reggio Emilia (decreto del presidente della Provincia di Reggio Emilia 9-8-2006, n. 42, pubblicato sulla *G.U.* del 25-9-2006, n. 223).

Anche in questo caso i riscontri operativi dei conferimenti cominciavano a dare buoni risultati e la macchina operativa stava «aggiustando il tiro» su tante piccole disfunzioni che nella quotidianità emergevano. Dell'esperienza operante in provincia di Reggio Emilia si veda il capitolo a pag. 73.

All'inizio dello scorso anno col dlgs 16-1-2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», si andava, con l'art. 206, a minare la sopravvivenza degli accordi di programma esistenti e quindi bloccare tutta l'attività che da diversi anni era in essere e con essa l'azione di formazione del settore agricolo.

Ad esempio nel luglio dello scorso anno la Provincia di Modena fa decadere il proprio accordo, creando non pochi problemi agli agricoltori *in primis*, ma anche a tutti gli enti e attori che avevano promosso e portavano avanti l'accordo al fine di poter raccogliere i rifiuti agricoli ai sensi delle norme comunitarie. Già alcuni mesi prima (marzo 2008), però, le Province di Reggio Emilia e Ferrara, con l'uscita del dlgs 4/2008, si erano attivate con gli Assessorati provinciali competenti (agricoltura e ambiente) affinché la Regione Emilia-Romagna si facesse parte attiva presso il Ministero dell'ambiente per fare rapidamente chiarezza sul problema degli accordi di programma, messi fuori gioco dal suddetto decreto, provocando gravi problemi ai produttori agricoli e all'ambiente. Il «buon lavoro di squadra» di diversi enti, tecnici e politici ha fatto sì che in autunno il problema fosse all'attenzione degli organi parlamentari e che alla fine dell'anno nella legge 210/2008, all'art. 9-*bis*, si ridesse efficacia agli accordi stipulati prima dell'entrata in vigore del dlgs 4/2008, in attesa dell'entrata in vigore di un nuovo decreto ai sensi del dlgs 152, art. n. 195, comma 2, lettera s-*bis*.

Dopo questa necessaria cronistoria, vediamo ora qual è la situazione.

Gli pneumatici, considerati rifiuti speciali non pericolosi, vanno consegnati senza cerchioni e non abbandonati, come spesso si vede, nei bordi strade e/o canali. *Foto S. Muraro*

Situazione attuale

Dall'entrata in vigore della legge 210/2008 tutti gli accordi stipulati prima della soppressione del comma 4 dell'art. 181 del dlgs 152/2006 (quindi solo quelli preesistenti e non è permesso farne di nuovi) continuano ad avere efficacia con le semplificazioni in essi previste, purché siano allineati alle norme comunitarie.

Ripetiamo quali sono queste norme cogenti:

- i rifiuti devono essere consegnati in maniera differenziata al fine di permettere il loro recupero, reimpiego, riciclaggio e riutilizzo;
- il produttore del rifiuto deve pagare lo smaltimento;
- il rifiuto deve essere tracciato ovvero si deve conoscere la filiera produttiva, quindi deve essere compilato il formulario o un documento sostitutivo, purché riporti i dati necessari.

Non solo, con l'emanazione della legge 205/2008, il produttore che trasporta in proprio i suoi rifiuti dal 1° gennaio lo può fare gratuitamente senza più l'obbligo dell'iscrizione onerosa all'Albo nazionale gestori ambientali, quando però questo trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta col quale sia stata stipulata una convenzione.

In molti casi gli accordi di programma configurano un accordo con il gestore, pertanto operano come convenzione tra le parti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme citate

Dpr 10-9-1982, n. 915. «Attuazione delle direttive Cee n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocovi», pubblicato sulla *G.U.* n. 343 del 15-12-1982.

Dlgs 5-2-1997, n. 22. «Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata sulla *G.U.* n. 33 del 15-2-1997.

Dlgs 3-4-2006, n. 152. «Norme in materia ambientale», pubblicato sulla *G.U.* n. 88, 14-4-2006.

Dlgs 16-1-2008, n. 4. «Ulteriori disposizioni correttive e integrative del dlgs 3-4-2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», pubblicato sulla *G.U.* n. 24 del 29-1-2008.

Legge n. 210 del 30-12-2008. Conversione in legge del dl 6-11-2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, pubblicata sulla *G.U.* n. 2 del 3-1-2009.

Legge n. 205 del 30 dicembre 2008. «Conversione in legge, con modificazioni, del dl 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare». *G.U.* n. 303 del 30-12-2008. •

© 2009 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A.

Il futuro

Dall'esperienza decennale maturata nel gestire un accordo di programma si ritiene innanzitutto che sarebbe opportuno, per poter meglio costruire nuovi accordi di programma, che a livello provinciale-regionale si effettuassero indagini-studi per conoscere i quantitativi di rifiuti agricoli potenzialmente prodotti e, non meno importante, identificare le tipologie più caratterizzanti il monte rifiuti. Quest'ultimo aspetto servirà per meglio soddisfare le esigenze di ogni territorio, al fine di organizzare un buon servizio e possibilmente al più basso costo possibile.

Infine, in attesa dell'uscita del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera *s-bis*, che dovrebbe dare la possibilità di aggiornare gli accordi di programma in essere, ritengo che questi ultimi debbano riprendere vigore affinché le esperienze di tutti gli attori che operano con tali strumenti possano diventare parte attiva nel consigliare il legislatore nella stesura di uno strumento nuovo che, nel rispetto delle norme comunitarie, sia attuabile e gestibile per il settore agricolo, settore che sicuramente non può essere assimilato per le sue peculiarità agli altri comparti produttivi.

Perché, come già ricordato all'inizio dell'articolo, l'agricoltore nella sua attività quotidiana ha sempre riutilizzato, recuperato e riciclato tutto quanto poteva all'interno dell'azienda nel totale rispetto dell'ambiente in quanto custode dello stesso. •

L'esperienza di Reggio Emilia

L'accordo di programma firmato dalla Provincia (decreto del presidente della Provincia del 9-8-2006, n. 42, pubblicato sulla *G.U.* del 25-9-2006, n. 223, e sul *Bur* dell'Emilia-Romagna del 27-9-2006, n. 139) e sottoscritto dalle centrali cooperative, dalle organizzazioni agricole di categoria, dall'Associazione provinciale allevatori, dalle multiutility (Enìa e Sabar) e dal Consorzio fitosanitario provinciale si è dimostrato una risposta positiva al problema dei rifiuti prodotti dall'attività agricola. Detto accordo è stato promosso e stipulato ai sensi del punto 4 dell'art. 181 del dlgs 152/2006.

Questo accordo andava ad aggiornare, dopo un periodo di verifiche e studi in merito alla caratterizzazione del tipo di rifiuti maggiormenti prodotti a livello provinciale (vedi *L'Informatore Agrario* n. 28/2005 pag. 35-38 e n. 33/2006 pag. 74-76) e alla verifica di diverse forme di pagamento, il precedente accordo stipulato nel dicembre 1998, aggiornato nel 2000.

I rifiuti agricoli, ai sensi del dlgs 152/06, devono essere gestiti in maniera differenziata al fine di permetterne il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero o lo smaltimento.

L'agricoltore aderisce in maniera volontaria all'accordo tramite i suoi comportamenti. Pertanto si è ritenuto di non dover procedere a domande o compilazioni di carte varie, nel rispetto della semplificazione, strumento insito nell'accordo.

Infatti gli obiettivi principali che caratterizzano l'accordo ([3]), oltre al rispetto delle norme comunitarie e nazionali più volte richiamate, sono:
- la semplificazione burocratica;
- il basso costo complessivo del servizio.

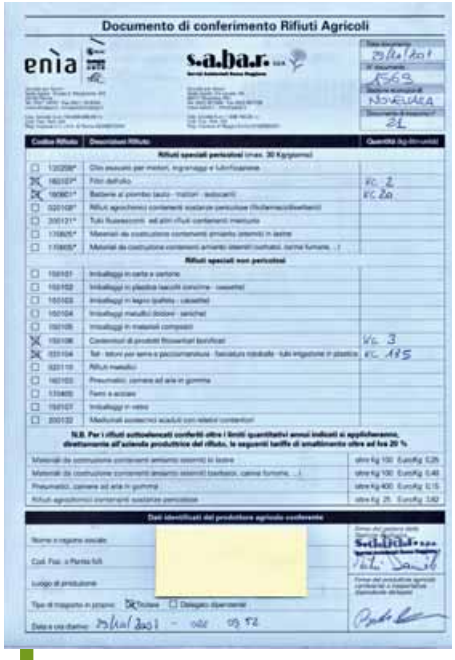
Documento di conferimento Rifiuti Agricoli

Il certificato di conferimento viene redatto dal gestore della Stazione ecologica e riporta il tipo e la quantità di rifiuto conferita

QUALI SONO

Rifiuti speciali pericolosi

- Batterie al piombo;
- oli per motori, ingranaggi e lubrificazione;
- filtri dell'olio;
- rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose;
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
- materiali contenenti amianto (eternit).

Per questi rifiuti ricordiamo che c'è il vincolo dei 30 kg/giorno di trasporto. •

Cosa deve fare l'agricoltore?

I comportamenti che andiamo a illustrare sono indispensabili per aderire all'accordo di programma e quindi ottenere le agevolazioni e i vantaggi previsti.

L'agricoltore deve presentarsi sempre alla Stazione ecologica con la cartella esattoriale comprovante l'iscrizione al ruolo «Difesa fitosanitaria, n. 598» ([4]) o la fotocopia della visura camerale e sempre con un documento d'identità. Ciò è indispensabile per dimostrare di essere un agricoltore e di essere della provincia di Reggio Emilia.

Il produttore agricolo dovrà semplicemente ordinare i propri rifiuti nei modi riportati nell'accordo, trasportarli in proprio con un documento di trasporto (ddt) e consegnarli alla Stazione ecologica attrezzata a lui più vicina (vedi *riquadro* a pag. 74). Le Stazioni ecologiche autorizzate a questo servizio sono 12, sulle 62 presenti in provincia.

I rifiuti verranno quantificati e classificati dal gestore e verrà redatta una ricevuta (certificato di conferimento, vedi esempio a *fianco*) che, in copia, sarà consegnata all'agricoltore. È importante conservare il certificato di conferimento rilasciato dall'addetto della Stazione ecologica e firmata da entrambi. Il certificato conterrà l'elenco dei materiali consegnati e sarà la prova, in caso di controllo, dell'avvenuto smaltimento secondo i termini di legge.

Successivamente, nei tempi stabiliti dalla legge, Enìa e Sabar compileranno i registri di carico e scarico e la denuncia annuale (Mud).

© 2009 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A.

QUALI SONO

Rifiuti speciali non pericolosi

- Imballaggi in carta o cartone;
- imballaggi in legno (pallet, cassette, assi, ecc.);
- imballaggi in metallo;
- imballaggi in plastica (sacchi per concime, ecc.);
- imballaggi in materiali compositi;
- imballaggi in materiali misti (contenitori di agrofarmaci bonificati);
- rifiuti plastici (a esclusione degli imballaggi), ad esempio teli e teloni di pacciamatura e per serre, fasciatura rotoballe, tubi in plastica per l'irrigazione;
- rifiuti metallici;
- pneumatici, camere ad aria in gomma;
- ferro e acciaio;
- imballaggi in vetro;
- medicinali zootecnici scaduti con relativi contenitori.

I compiti del Consorzio fitosanitario sono quelli di organizzare, informare, vigilare e pagare il servizio per conto di tutti gli agricoltori reggiani.

Chi non si attiene a questi semplici comportamenti, di fatto, si esclude dall'accordo e quindi non fruisce delle agevolazione da esso previste.

Pertanto l'agricoltore non aderente all'accordo dovrà compilare-sottoscrivere il formulario, il registro di carico e scarico e la denuncia annuale (Mud), stipulare una convenzione col gestore del servizio pubblico (utile eventualmente in caso di consegna diretta dei rifiuti per non iscriversi all'Anga) e pagherà direttamente ciò che ha consegnato alla Stazione ecologica. L'onere del servizio, come sopra riportato, viene soddisfatto dal Consorzio fitosanitario a nome e per conto degli agricoltori, ciò fatto salvo per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto. All'agricoltore è richiesto il pagamento, a un costo convenzionato, per le quantità annue eccedenti i limiti riportati nella *tabella 1*. I valori indicati sono stati considerati come il quantitativo massimo producibile da un'attività ordinaria.

Dato l'elevato rischio che comporta la manipolazione dell'amianto, è consigliabile, se si vuole smaltire tale materiale, far eseguire l'operazione direttamente a ditte specializzate.
Foto S. Muraro

I contenitori di agrofarmaci vuoti se bonificati, ossia risciacquati più volte e privi di residui, vanno conferiti all'interno di sacchetti verdi, se invece non sono bonificati e contengono ancora agrofarmaci scaduti o inutilizzati vanno inseriti in sacchetti rossi

TABELLA 1 - Limite quota annua (*)

Materiale	Quantità (kg/anno)
Manufatti in cemento amianto	100
Pneumatici	400
Contenitori di agrofarmaci non bonificati o contenenti prodotto	25

(*) I valori riportati sono stati considerati come il quantitativo massimo producibile da un'attività ordinaria.

Per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto all'agricoltore è richiesto il pagamento, a un costo convenzionato, delle quantità annue eccedenti i limiti riportati nella tabella.

Quali rifiuti?

Nei *riquadri* «Rifiuti speciali pericolosi» e «Rifiuti speciali non pericolosi» si riportano le tipologie di rifiuti oggetto dell'accordo. È facile verificare che sono pressoché la totalità di quelli che nella normale attività agricola le aziende rischiano di produrre e quindi di dover smaltire.

Nel *riquadro* «Come gestire separatamente i diversi rifiuti» si riportano le indicazioni che vengono date agli agricoltori per lo stoccaggio provvisorio in azienda per le singole tipologie dei rifiuti.

Basta solo un po' di organizzazione

Le procedure da utilizzare sopra descritte sono solo all'apparenza complesse. Tutto può essere reso più facile se l'agricoltore si organizzerà minimamente nella propria azienda, predisponendo uno spazio per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti, che faciliterà altresì le operazioni di consegna separata dei diversi materiali. Sembrerà banale ricordare che su alcuni prodotti, quali batterie e pneumatici, all'atto dell'acquisto si paga il «contributo di smaltimento», pertanto tali sostituzioni devono essere eseguite dall'elettrauto e dal gommista i quali provvederanno al corretto smaltimento.

Ricordiamo nuovamente che tale impe-

LE STAZIONI ABILITATE

Dove consegnare?

Le Stazioni ecologiche attrezzate abilitate al ricevimento di tutti i rifiuti agricoli secondo l'accordo di programma sono le seguenti:

- Brescello, via Alberici (dietro zona sportiva), tel. 335.7803366.
- Castellarano, via della Cava, loc. Roteglia, tel. 0536.853195.
- Castelnuovo Ne' Monti, loc. Croce, Zona artigianale, tel. 0522.611404.
- Cavriago, via Nove Biolche-Guardanavona, tel. 0522 371775.
- Correggio, via Pio La Torre (vicino al cimitero), tel. 0522.631085.
- Fabbrico, via Guidotti, tel. 0522.665610.
- Gattatico, via Vivaldi (Zona artigianale Vecchia Puglia), tel. 347.4204669.
- Montecchio Emilia, Via San Rocco, Zona artigianale, tel. 0522.861084.
- Novellara, via Levata 40 (presso sede Sabar), tel. 0522.657569.
- Reggio Emilia, via Gonzaga (presso sede Enìa), tel. 0522.297621.
- San Polo d'Enza, via Caduti sul lavoro, tel. 0522.241101.
- Scandiano, via Sacchi, 9, tel. 0522.983067.

© 2009 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A.

COSA SI DEVE O NON DEVE FARE

Come gestire separatamente i diversi rifiuti

Batterie (trattori, muletti, ecc.). Le batterie devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta, resistenti alla corrosione, approvati dal Cobat e conservati in locali idonei per prevenire qualsiasi possibilità di versamento o dispersione delle sostanze liquide. Non ne possono essere consegnati più di 30 kg/giorno.

Contenitori di agrofarmaci vuoti e bonificati. Per bonificati si intendono i contenitori risciacquati più volte (con il tappo) e perciò privi di residui. I sacchi dei prodotti in polvere vanno scossi più volte con l'apertura degli spigoli. Vanno tenuti separati da quelli contenenti ancora prodotto. È consigliabile schiacciarli o ridurre le loro dimensioni per limitarne il volume. Dopo averli inseriti negli appositi sacchi verdi e aver compilato l'etichetta prestampata con le proprie generalità, vanno consegnati alle Stazioni ecologiche attrezzate.

Oli e filtri esausti. Gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta. Vanno eliminati i rischi di rotture e versamenti. Non possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, idrocarburi e solventi organici clorurati.

Agrofarmaci scaduti, inutilizzabili e relativi contenitori (contenitori non bonificabili). Gli agrofarmaci possono essere consegnati nei contenitori originari e se questi presentano lacerazioni o abrasioni tali da non assicurare il trattenimento del prodotto devono essere utilizzati altri contenitori a tenuta, comunque riposti negli appositi sacchi rossi. Non è possibile consegnarne più di 30 kg/giorno.

Imballaggi in carta o cartone. Devono essere completamente svuotati, puliti da altri materiali (legacci, nastro adesivo) e ridotti di volume (aperti, tagliati e piegati per quel riguarda i cartoni, piegati e imballati per quel che riguarda la carta). Devono essere consegnati contenitori di sola carta e/o cartone e non quelli accoppiati con altri materiali (plastica, catrame, alluminio o altro).

Imballaggi in legno (pallet, cassette, assi, ecc.). Possono essere consegnati tali e quali o, preferibilmente, ridotti di volume.

Imballaggi in metallo. Devono essere separati da altri materiali e completamente svuotati. Possono essere consegnati tali e quali o, preferibilmente, ridotti di volume.

Imballaggi in plastica (sacchi). Devono esser completamente svuotati, puliti da altri materiali, ridotti di volume e piegati.

Materiale contenente amianto (eternit). Dato l'alto rischio che comporta la manipolazione dell'amianto, si consiglia di fare operare direttamente delle ditte specializzate.

L'agricoltore che però intenda trasportare direttamente alla Stazione ecologica, a cui ha dato la sua preventiva adesione, i rifiuti di amianto prodotti nella propria azienda, valutato che il peso del rifiuto non ecceda i 30 kg (massimo conferimento giornaliero), deve confezionare gli stessi in condizioni di sicurezza (mascherina per la protezione delle vie respiratorie, soluzione impregnante per impedire la liberazione di fibre di amianto durante la movimentazione dei rifiuti, etichette, sacchi e teli di plastica per il loro imballaggio) e secondo le modalità e le cautele previste dalle leggi vigenti. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali.

I rifiuti devono essere inseriti in un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato per essere successivamente inserito in un secondo sacco, poiché il primo potrebbe risultare contaminato. I sacchi devono essere riempiti per non più dei due terzi, chiusi con doppio legaccio ed essere etichettati per segnalare la natura del materiale contenuto e il pericolo che può rappresentare per la salute e l'ambiente.

Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in teli in modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio e successivamente avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di legge.

È vietato altresì frantumare gli oggetti di cemento-amianto, di peso inferiore ai 30 kg, per ridurne il volume e agevolarne l'inserimento nei sacchi per il trasporto all'isola ecologica.

Il rifiuto di amianto prima di essere manipolato deve essere trattato con la soluzione impregnante.

Medicinali zootecnici scaduti con relativi contenitori. Possono essere conferiti nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o metallo.

Olio esausto vegetale. Deve essere consegnato separatamente da altri oli in contenitori a tenuta in plastica, vetro o metallo.

Pile a secco. Se presentano fuoriuscite di materiale dalla struttura di metallo vanno trasportate e conferite in contenitori a tenuta in plastica o metallo.

Pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori. I materiali possono essere consegnati nei propri contenitori originari. Se questi presentano lacerazioni o rotture tali da non assicurare il trattenimento del prodotto, devono invece essere utilizzati altri contenitori a tenuta in metallo o plastica.

Pneumatici, camere ad aria in gomma. Devono essere consegnati senza cerchioni.

Se gli pneumatici vengono sostituiti da un'officina specializzata, sarà l'officina stessa a garantirne il corretto smaltimento.

Teli, teloni di pacciamatura e per serre, fasciatura rotoballe, tubi in plastica per l'irrigazione. Devono essere puliti con cura da terriccio, regge o legacci e piegati conferiti separatamente, quelli in PVC da quelli in polietilene (PE). •

gno permette il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento di tanti materiali in modo sicuro per l'ambiente e con un forte risparmio sui costi del servizio. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si consiglia di leggere il testo integrale dell'accordo di programma e di fare riferimento al Consorzio fitosanitario provinciale, alle multiutilities e alle organizzazioni agricole. •

Anselmo Montermini
Consorzio fitosanitario provinciale - Reggio Emilia
montermini@fitosanitario.re.it

(1) Solo recentemente a livello legislativo si è riconosciuto il riutilizzo degli scarti di altre produzioni per cui non sono considerati rifiuti ma sottoprodotti (art. 183, comma 1, lettera p) del dlgs 4/2008).
(2) Per approfondimenti si rimanda agli atti del Convegno nazionale di Reggio Emilia del 16-10-2000 «Accordo di programma per la raccolta dei rifiuti dell'attività agricola. L'esperienza delle province di Reggio Emilia e Modena». Terra e Vita, 41/2000.
(3) L'accordo e le note esplicative sono reperibili su: http://www.fitosanitario.re.it/index.php?area=55&sezione=10&id=9.
(4) Il Consorzio fitosanitario provinciale, obbligatorio ai sensi del dlgs 214/2005 (che ha sostituito la legge 987/1931) e lr 16/1996, è un ente di diritto pubblico non economico, che impone un tributo a carico dei proprietari di terreno agricolo ovvero commisurato al reddito dominicale.

© 2009 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A.